



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301
e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it - sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



“Settore Urbanistica – Ufficio Ambiente”

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE anno 2023 DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA COMUNALE DI LEVANTE n. 41 d del P.U.D.

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 16/03/2023

Art. 1 – Oggetto

Ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione nonché delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., viene previsto l’affidamento in concessione della gestione del servizio della Spiaggia Libera Attrezzata Comunale di Levante (S.L.A.), di cui alla **concessione demaniale marittima n. 30/2005 – Rep.n. 860/05 (N.C. 2066) del 18/07/2005** (allegato B) e **autorizzazione demaniale n. 7/2015 – Prot.n. 4446 del 13/03/2015** (allegato C).

L’oggetto dell’affidamento, ai sensi dell’art. 45 bis del C.N. riguarda, così come deliberato con atto Giunta Comunale n. **46 del 16/03/2023**, la gestione della Spiaggia Libera Attrezzata Comunale di Levante (S.L.A.). La Spiaggia Libera Attrezzata di levante è ubicata sotto la passeggiata a mare a levante dell’abitato di Laigueglia, confinante con l’ultimo tratto di spiaggia libera confinante con Alassio, identificata al n. 41 del PUD come da stralcio allegato A2.

La spiaggia libera attrezzata si estende per circa **1.000,00 mq**, con un fronte mare di **80 metri lineari** circa con due ingressi (scale), di cui uno pubblico di accesso anche alla spiaggia libera di levante.

Per la gestione dell’attività della SLA il Comune di Laigueglia mette a disposizione dell’affidatario le strutture (i locali in muratura e non, spogliatoi, docce, lavapièdi e servizi igienici (WC) risultanti dalla sopra richiamata concessione demaniale, nonché il materiale tecnico/attrezzature elencato nell’**inventario delle attrezzature** (allegato D), finalizzate ad espletare il noleggio fino al 50% del fronte mare e dell’area in concessione, secondo le vigenti disposizioni della Regione Liguria.

La disciplina delle spiagge libere attrezzate è contenuta nelle “Linee Guida per le spiagge libere e Libere Attrezzate” approvate dalla Regione Liguria con la deliberazione di Giunta Regionale n. 512 del 21/05/2004 integrate e modificate dalla L.R. 22/2008 e 21/2012.

La disciplina giuridica del rapporto tra il Comune di Laigueglia e l’affidatario dell’attività di gestione della SLA è quella definita dal presente capitolato, che vale da contratto e, pertanto, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti.

L’affidatario si impegna sin d’ora ad accettare tutte le prescrizioni e condizioni inserite negli atti concessori e autorizzativi di cui sopra.

Si precisa che non è disponibile alcuna **licenza per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande** (bar). È consentita, a norma di legge, la sola installazione di apparecchi automatici di distribuzione di bevande e alimenti.

Art. 2 – Durata

La gestione del servizio della Spiaggia Libera Attrezzata, come descritto nel presente capitolato, ha **durata di una stagione balneare, anno 2023**, avrà **termine il 31/12/2023**, con inizio dalla data del verbale di consegna e/o decorrenza della relativa autorizzazione ai sensi dell’art. 45 bis del C.N. da parte dell’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Laigueglia e consegna dell’area.

È facoltà della Pubblica Amministrazione di concedere eventualmente, **proroga**, previa apposita deliberazione della Giunta Comunale, **per un massimo di ulteriore anni uno** (fino al 31/12/2024) solo a seguito di eventuali estensioni/proroghe previste da modifiche della concessione demaniale a seguito di sopravvenuta normativa.

È fatto obbligo essere **aperti al pubblico assicurando l’allestimento** completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari almeno nel periodo **dal 1° giugno al 15 settembre**, con l’orario minimo di apertura giornaliera prevista dall’ordinanza a disciplina delle attività balneari in vigore. È facoltà del gestore effettuare attività elioterapica al di fuori del periodo di apertura obbligatoria nei termini e modalità previsti dall’ordinanza a disciplina delle attività balneari in vigore.

L’efficacia e la durata del presente affidamento restano comunque subordinate al periodo di validità del titolo concessorio demaniale.

La durata della gestione della Spiaggia Libera Attrezzata è comunque subordinata alla perdurante operatività della concessione demaniale marittima n. 30/2005 – Rep.n. 860/05 (N.C. 2066) del 18/07/2005. Pertanto, in tutti i casi in cui la scadenza della concessione demaniale dovesse essere modificata per motivi di legge, tale evento comporterà l'automatico ed immediato scioglimento di diritto della concessione del servizio di gestione in via di affidamento, senza che il gestore possa pretendere alcunché dal Comune di Laigueglia a titolo di indennizzo e/o risarcimento dei danni dipendenti dalla minore durata del rapporto, come oggi prevista.

Al termine del periodo sopra indicato i beni mobili ed immobili oggetto della gestione ed a tale fine affidati dovranno essere restituiti in perfetto stato manutentivo al Comune.

A tale data avrà automaticamente termine ogni diritto di utilizzo della spiaggia. La spiaggia dovrà essere riconsegnata al Comune di Laigueglia libera da attrezzature di proprietà dell'affidatario.

Art. 3 – Attività di gestione, obblighi, modalità e limiti

L'affidatario assume la veste di titolare d'impresa di servizi alla balneazione, svolge la propria attività mediante l'offerta al pubblico dei servizi previsti nel presente capitolato e di ogni altro servizio che egli ritenga autonomamente di intraprendere, salvo il rispetto dei limiti e degli obblighi stabiliti nel capitolato.

L'affidamento della presente attività di gestione è sottoposto alle seguenti **tassative condizioni e limitazioni**:

- applicare agli utenti della SLA le **tariffe** stabilite dal Comune con deliberazione di **G. C. n. 264 del 02/12/2022** di cui la tabella è allegata al presente capitolato (Allegato E);
- **garantire** che, durante l'**orario** di funzionamento della struttura balneare, l'**ingresso** e la **permanenza** in spiaggia siano completamente liberi e gratuiti; deve, inoltre, porre a disposizione di chiunque ne faccia richiesta tutti gli altri servizi a pagamento, senza limitazioni o discriminazioni di sorta.
- **garantire** l'attività di **guardianaggio notturno** (anche in forma itinerante);
- **sorveglianza** ed assistenza in mare dei bagnanti (per intero fronte mare ml 80 circa) della SLA con l'obbligo in organico di **n° 01 (uno) bagnino** preposto all'assistenza dei bagnanti, munito dello **specifico titolo abilitativo** (brevetto) e **dotato dell'attrezzatura dovuta per garantire il salvamento e la sicurezza**. La **postazione di salvataggio (trespolo)** è **fornita dal Comune** come da inventario allegato;
- **pulizia e manutenzione delle attrezzature e manufatti**;
- **pulizia e disinfezione dei servizi igienici**;
- **pulizia e disinfezione giornaliera delle docce a servizio della spiaggia libera** posta tra la SLA ed il confine con il Comune di Alassio, concesse gratuitamente ai fruitori;
- **pulizia dell'arenile mediante rastrellamento**, tutti i lunedì dei mesi di luglio e agosto, della spiaggia libera contigua alla SLA, posta tra la SLA ed il confine con il Comune di Alassio;
- **garantire quanto offerto** in sede di gara nell'offerta tecnica.

L'affidatario deve acquisire tutti i **titoli amministrativi** (licenze, autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.) eventualmente occorrenti per lo svolgimento delle attività affidate e per gli ulteriori servizi ed attività che intendesse esercitare; per i servizi e le attività non compresi tra quelli affidati l'affidatario dovrà ottenere il preventivo formale assenso del Comune.

L'affidatario deve provvedere ad **affiggere**, in corrispondenza degli accessi alla spiaggia libera attrezzata, oltre che il "cartello tipo" di cui alle Linee Guida approvate dalla Regione Liguria, **adeguati cartelli** – tradotti anche in lingua inglese, francese e tedesca – i quali riportino:

- la condizione di accesso libero e gratuito alla spiaggia;
- le tariffe in vigore per i servizi a pagamento.

L'affidatario ha l'obbligo inoltre:

1. di individuare un **responsabile per la sicurezza della SLA** e comunicarne il nominativo al Comune con la consegna della SLA;
2. è a carico dell'affidatario la fornitura dell'**acqua delle docce, anche di quelle poste nella spiaggia libera** contigua alla SLA di levante;
3. al pagamento dei costi per **attivazione/volturazione delle forniture** acqua, energia elettrica, ecc. e di tutte le fatture relative ai consumi effettuati;
4. di provvedere ad attivare e/o volturare tutte le **utenze** necessarie (energia elettrica, gas, acqua, telefono, rifiuti) e l'Amministrazione comunale deve intendersi manlevata da qualsiasi onere comprese eventuali spese per allacci, canoni, reti di distribuzione e da tutte le imposte e tasse riferite alla gestione;
5. di provvedere al pagamento delle **tasse e tributi** derivanti dall'esercizio dell'attività quali, a titolo meramente esemplificativo, la TARI, canone unico patrimoniale.
6. di curare gratuitamente la **sorveglianza alla balneazione dei bambini** frequentanti il "**Campo Solare**", qualora venga istituito ed organizzato dal Comune nella Spiaggia Libera Attrezzata;

7. di provvedere nella predetta SLA, nel rispetto della normativa vigente, alla raccolta ed al deposito presso punti e con orari e modalità stabiliti dall'Ufficio Ambiente del Comune dei **materiali spiaggiati**, anche in occasione di eventi eccezionali, quali alghe, tronchi, legnami, oggetti in metallo o plastica e comunque ogni sorta di rifiuto proveniente dal mare;
8. alla **manutenzione ordinaria e straordinaria** delle strutture e attrezzature utilizzate;
9. di ottenere le relative autorizzazioni, nulla osta, permessi per **manutenzioni straordinarie** laddove necessarie e, qualora l'affidatario intervenga sugli impianti presenti nell'immobile oggetto del contratto, egli è tenuto a produrre al Comune ogni certificazione in merito alla regolarità delle opere eseguite quali a titolo esemplificativo, certificazioni ex lege 46/90, dichiarazioni di cui al D.M. 37 del 21.01.2008;
10. di rispondere direttamente ed interamente di **ogni danno** che per fatto proprio, della sua famiglia, dei propri dipendenti o di terzi, possa derivare al Comune o a terzi, compresi i danni a cose di proprietà di terzi; a tale riguardo l'affidatario è tenuto a stipulare idonea **polizza assicurativa** di cui al presente capitolato.

L'affidatario deve **vigilare sul tratto di spiaggia in concessione, informando** immediatamente il Comune di Laigueglia nel caso si determinino situazioni di pericolo per l'incolumità o l'ordine pubblico.

L'affidatario deve svolgere l'attività di gestione della SLA assicurando costantemente il massimo livello di decoro e la correttezza della gestione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in particolare:

- del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione;
- delle ordinanze sulla disciplina delle attività balneari e della nautica da diporto, emanate dal Comune e dall'Autorità Marittima, nell'ambito delle rispettive competenze;
- della L.R. 13/1999 e s.m.i., in particolare artt. 8-11ter;
- del Piano di Utilizzazione delle aree demaniali marittime (PUD) ex DCR Liguria 18/2002;
- della L.R. Liguria 2/2008 (T.U. strutture turistico-ricettive e balneari);
- delle Linee Guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di stabilimenti balneari di cui alla DGR Liguria n. 512 del 21.05.2004, come modificate con DGR n. 246 del 10.03.2015 e s.m.i.;
- delle Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 156 del 15 febbraio 2013 come modificate con Deliberazione della Giunta Regionale n.1057 del 5 agosto 2013 e con Deliberazione della Giunta Regionale 423 del 27 marzo 2015;
- della vigente ordinanza demaniale comunale e della normativa in materia;
- delle disposizioni dettate dalla Capitaneria di Porto;
- delle altre disposizioni o norme di leggi sopravvenute, con obbligo di adeguarsi anche a sopravvenute modifiche delle stesse, senza nulla pretendere da Comune.

Art. 4 – Servizio di pulizia e manutenzione

L'affidatario, durante la stagione balneare, deve provvedere, con personale e mezzi propri:

- alla pulizia giornaliera della spiaggia libera attrezzata e dei percorsi di accesso alla stessa, nonché alla pulizia dello specchio acqueo di pertinenza;
- alla manutenzione, prima dell'inizio ed al termine della stagione balneare e tutte le volte che si rende necessario, della spiaggia e delle strutture ed impianti ivi esistenti. La manutenzione e la pulizia della spiaggia libera attrezzata, dei percorsi di accesso alla stessa, dovranno avvenire in orari diversi da quelli di accesso al pubblico, preferibilmente prima dell'orario di apertura al pubblico.

Art. 5 – Attrezzature, personale ed altro

Il **materiale** messo a disposizione dal Comune di Laigueglia (Allegato D) si trova depositato parte nelle cabine in muratura della SLA e parte nei locali del campo sportivo "Massimo Gandolfo" sito in località San Bernardo in Comune di Andora, da dove dovrà essere prelevato e ridepositato a cura e spese dell'affidatario al termine dell'affidamento.

Tutto il materiale durante il periodo dell'affidamento dovrà essere custodito a cura e spese dell'affidatario.

Nel caso in cui venga utilizzato materiale di proprietà dell'affidatario, lo stesso dovrà conservarlo a propria cura e spese, in spazi privati.

L'affidatario, purché senza spese a carico del Comune, può **acquistare altre attrezzature** oltre a quelle esistenti; in caso di eventuale sostituzione di attrezzature, deve essere data immediata comunicazione scritta al Comune, con l'obbligo di restituzione, a fine stagione balneare, di quanto sostituito al Comune proprietario che provvede a stilare apposito verbale di ritiro del materiale.

L'affidatario deve provvedere, a propria cura e spese, a smontare e rimontare le attrezzature della SLA a seguito di motivata richiesta del Comune (es. in occasione di fuochi pirotecnici).

Tutta l'attrezzatura e gli eventuali giochi che l'affidatario posizionerà devono rispettare tutte le norme di legge e regolamenti in vigore e garantire la massima sicurezza.

L'affidatario deve garantire la presenza del **personale** necessario per il corretto svolgimento dei servizi e delle attività di cui al presente capitolato.

Il **personale adibito** ai vari servizi deve essere in possesso dei requisiti nonché delle abilitazioni eventualmente richieste dalla pertinente normativa e deve mantenere in ogni caso un contegno irreprensibile nei confronti della clientela

L'affidatario è tenuto ad osservare ed applicare le norme contenute nel **contratto collettivo nazionale di lavoro** per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso. L'inosservanza anche parziale delle suddette normative darà luogo all'immediata risoluzione del contratto, senza che l'affidatario possa vantare alcun diritto. L'affidatario deve assicurare la sostituzione del personale durante i riposi settimanali, le ferie e le assenze per malattia, in modo da evitare ripercussioni sulla regolare esecuzione del servizio. Il personale addetto ai servizi e alle attività di cui al presente capitolato, è da considerare alle esclusive dipendenze del gestore tecnico, che lo assume, lo impiega, lo retribuisce e lo utilizza secondo i propri intendimenti e nel rispetto di tutte le leggi vigenti.

Art. 6 – Il canone e modalità di pagamento

Il **canone annuo della concessione di servizio**, è quello **offerto in sede di gara**, pari ad € _____.

Si evidenzia che non esistono rischi derivanti da possibili interferenze secondo la modalità di strutturazione del servizio e, quindi, gli oneri di sicurezza vengono fissati in euro 0 annui.

Il **pagamento del canone** della concessione a favore del Comune sarà suddiviso in n° 3 (tre) rate uguali da corrispondere secondo le seguenti tempistiche:

- la 1^a rata, da versare al momento del verbale di consegna;
- la 2^a rata, da versare entro il 31/07/2023;
- la 3^a rata, da versare entro il 10/10/2023.

I versamenti dovranno essere effettuati, a favore del Comune di Laigueglia con la causale "Canone SLA di levante – rata n. ____". Copia della ricevuta di versamento di ciascuna rata dovrà essere tempestivamente inviata via PEC al Comune.

Art. 7 – Controlli

Il Comune, nella durata dell'affidamento della gestione della SLA, potrà effettuare i dovuti controlli, ogni volta che lo riterrà opportuno, sulla corretta applicazione delle prescrizioni del presente capitolato, avvalendosi anche del Comando di Polizia Municipale o chiedendo supporto alla Capitaneria di Porto o ai Comandi territoriali della Guardia di Finanza.

In caso di inadempimenti del presente capitolato verranno applicate le penali previste nel capitolo delle garanzie.

Art. 8 – Garanzie e penali

A **garanzia degli obblighi contrattuali**, l'affidatario provvede a costituire garanzia, **pari al 10% dell'importo contrattuale** per l'esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato, che dovrà essere depositata prima della stipula del contratto.

La garanzia cauzionale di cui al punto precedente dovrà essere prestata con una delle seguenti modalità: assegno circolare, deposito in contanti ovvero in titoli presso la tesoreria comunale, fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario istituto bancario, oppure da primaria compagnia di assicurazione.

A **garanzia del pagamento del prezzo della concessione** l'affidatario dovrà presentare idonea fidejussione **pari all'importo complessivo del canone/corrispettivo complessivo dovuto**, che garantisca al Comune il pagamento "A PRIMA RICHIESTA", in caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'interessato nei termini indicati all'art. 6, rilasciata da primario istituto di credito o da compagnia di assicurazione.

Le fidejussioni dovranno essere conformi agli schemi di polizza di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123.

Le garanzie saranno svincolate totalmente ad avvenuto integrale adempimento degli obblighi gravanti sul Concessionario in forza del presente capitolato. In tutti i contratti fideiussori di cui al presente articolo, dovrà essere previsto l'impegno del fideiussore a soddisfare l'obbligazione a prima e semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'articolo 1944 cod. civ. e della decadenza di cui all'articolo 1957 cod. civ. e senza attendere la pronuncia del giudice.

In caso di inadempimento, le garanzie cauzionali di cui sopra potranno essere incamerate in tutto o in parte, senza formalità alcuna.

Lo svincolo è subordinato all'accertamento da parte del Comune che i manufatti e le attrezzature vengano riconsegnati nello stesso stato in cui erano stati consegnati inizialmente.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'affidatario, la fidejussione contrattuale verrà incamerata dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese relative al contratto da eseguirsi d'ufficio.

L'incameramento delle garanzie avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'affidatario di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Le garanzie dovranno essere tempestivamente reintegrate qualora, in vigore del contratto, esse siano state incamerate, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

Al termine del rapporto lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio comunale competente, subordinatamente all'avvenuto pagamento finale e dopo che sia stata risolta ogni eventuale controversia o pendenza.

In caso di risoluzione non consensuale la cauzione verrà escussa per intero.

In caso di mancato pagamento dei canoni si procederà all'escussione parziale/totale della cauzione. Qualora le parti decidano di comune accordo di proseguire il rapporto, il conduttore dell'azienda si impegna a ricostituire una nuova polizza.

Per la copertura di eventuali danni l'affidatario deve stipulare con primaria/e Compagnia/e, le seguenti coperture assicurative:

- una **polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi** e prestatori d'Opera (RCO) per tutte le attività connesse alla gestione della spiaggia ad esso affidata, con validità non inferiore alla durata dell'affidamento e massimale non inferiore a euro 2.000.000,00, eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza non potranno essere opponibili alle richieste dei terzi danneggiati;
- una **polizza incendio** (compresa l'estensione ad eventi atmosferici ed atti vandalici) con la seguente somma assicurata: enti all'aperto di proprietà di terzi euro 500.000,00;
- una **cauzione speciale di € 15.000,00** quale garanzia di eventuali **danni ad attrezzature, arredi e strutture**, deve essere prestata con una delle seguenti modalità: polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. La polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, deve avere durata pari alla gestione, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del debitore principale e deve essere escutibile da parte del Comune di Laigueglia a prima domanda entro 30 gg. La polizza non deve prevedere l'estinzione alla prima escussione.

Saranno a carico del Comune solo eventuali **danni** alle strutture e/o alle attrezzature del Comune, causate da eventi eccezionali e imprevedibili, quali mareggiate, individuati da decreti o ordinanze, se non causati da incuria o mancanza di precauzioni prese da parte dell'affidatario.

In caso di danni alle attrezzature, strutture di proprietà comunale, non causati dal mero deterioramento per l'uso e non imputabili a casi di forza maggiore, il Comune ne potrà chiedere il risarcimento all'affidatario applicando il valore di mercato del bene "nuovo" e, qualora lo stesso non provveda, trattiene la garanzia e avvia tutte le procedure necessarie per il recupero di eventuali maggiori somme.

Si precisa che in caso di **atti vandalici** a danno delle attrezzature e/o delle strutture, il risarcimento del danno rimane a carico dell'affidatario.

Fermo restando quanto sopra e in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento del maggior danno, il Comune potrà applicare all'affidatario, con la sola formalità della preventiva contestazione per iscritto, una **penale** pari a **€ 150,00** (Euro centocinquanta/00) alla prima violazione, tale penale è aumentata di € 100,00 (Euro cento/00), con progressione aritmetica, per ogni successiva violazione, al giorno, qualora le prestazioni e gli adempimenti cui l'affidatario è tenuto non siano stati effettuati, siano stati interrotti ovvero siano stati effettuati in modo incompleto, inadeguato o comunque non rispondente a quanto previsto nel presente capitolato per causa imputabile all'affidatario.

Il limite massimo di penali applicabili è da calcolarsi in una somma pari al 10% dell'importo canone-corrispettivo annuale; qualora l'importo delle penali superi tale limite, il Comune avrà diritto a **risolvere** il contratto.

Il Comune è esonerato da responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi dallo svolgimento dei servizi svolti dal gestore della SLA.

Art. 9 – Risoluzione del contratto – clausole risolutive espresse (art 1456 c.c.)

L'Amministrazione comunale, in caso di **ripetute inadempienze** agli obblighi derivanti dal contratto di cui al presente capitolato non sanate in seguito a diffida formale, o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzioni del servizio, potrà **recedere unilateralmente** dal contratto con **preavviso di 15** (quindici) giorni, incamerando la garanzia prestata dall'affidatario, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, anche conseguente all'affidamento temporaneo a terzi dell'appalto con maggiori oneri per il Comune.

Al **recesso** si potrà pervenire solo dopo avere contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.

È comunque **causa di risoluzione** del contratto:

1. la dichiarazione di fallimento, il concordato preventivo o altra procedura concorsuale dell'affidatario;
2. lo scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dall'affidatario per qualsiasi causa o motivo;
3. la cessione del relativo contratto;
4. la commissione di infrazioni di rilevanza penale che facciano venire meno l'affidabilità dell'affidatario;
5. la mancata presentazione della ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone-corrispettivo annuale di cui all'art. 6;
6. la destinazione della spiaggia libera attrezzata di levante ad uso diverso da quello oggetto dell'affidamento;
7. il mancato rispetto degli obblighi a carico dell'affidatario durante la vigenza del contratto;
8. il mancato rispetto delle disposizioni d'ordine pubblico, delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico e gravi motivi di ordine morale e decoro;
9. il mancato rispetto degli obblighi di manutenzione.

Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 176 del D.Lgs 50/2016.

Per effetto della risoluzione, l'**affidatario decadrà** dall'affidamento ex art 45 bis Cod. Nav. e sarà tenuto, entro 15 giorni dalla pronuncia di decadenza, a riconsegnare all'Amministrazione comunale le strutture ed i manufatti insistenti sull'area demaniale.

Restano impregiudicate per il Comune le azioni risarcitorie ritenute più opportune.

Resta fermo che ogni violazione sostanziale agli obblighi contenuti nel presente capitolato costituisce **inadempimento grave**, che dà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della garanzia a tale fine richiesta, sino alla concorrenza delle penali e/o dei risarcimenti dovuti dal contravventore e salvo conguaglio qualora l'importo della garanzia sia inferiore.

Art. 10 – Spese, rischi ed oneri contrattuali

Il Gestore eserciterà la propria attività in piena autonomia d'impresa e sotto la propria completa responsabilità accollandosi il totale **rischio di impresa**.

In nome proprio egli stipulerà tutti i contratti a tal fine necessari, compresi quelli per le **forniture a rete** (vedasi Enel, acqua, etc.) e richiederà le autorizzazioni amministrative previste per legge per le attività intraprese senza possibilità di richieste di rimborso spese totali o parziali a carico del Comune di Laigueglia.

Qualsiasi spesa inerente il contratto o a quanto consequenziale, nessuna esclusa o eccettuata, è a carico dell'affidatario che assume inoltre a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative al contratto di cui trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque eventualmente derivatole nei confronti del Comune di Laigueglia.

È fatta salva l'eventuale applicazione di agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Per tutto quanto non previsto nel presente si rinvia alle norme vigenti in materia e alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 11 – Divieto di sub-affidamento a terzi della concessione e pubblicità

È fatto divieto all'affidatario, sotto pena di risoluzione del contratto, perdita della garanzia prestata e del risarcimento di tutte le maggiori spese e danni che derivassero in conseguenza al Comune per la risoluzione contrattuale anticipata, di cedere e/o comunque affidare a terzi, in tutto o in parte, la gestione dei servizi oggetto della presente capitolato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 per le ipotesi di cessione di azienda e di trasformazione, fusione e scissione del soggetto aggiudicatario di un appalto di servizi.

Art. 12 – Controversie

Qualsiasi controversia relativa al presente affidamento derivante dall'applicazione del presente Capitolato tra l'Amministrazione Comunale e l'Affidatario che dovesse insorgere sia nel corso della validità dell'affidamento sia successivamente, qualunque sia la sua natura, tecnica, amministrativa, giuridica o economica, saranno gestite prioritariamente tramite lo strumento dell'accordo bonario ovvero della transazione ex art. 206 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora ricorrano i presupposti. È espressamente esclusa la clausola compromissoria. In caso di fallimento di tali procedure è competente, in via esclusiva, il Foro di Savona.

Art. 13 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti comunali", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 20/03/2014, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario. Il

rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'affidatario del suindicato "Codice".

Il menzionato "Codice" è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Laigueglia al seguente link: http://www.comunelaigueglia.net/index.php?option=com_docman&task=search_result&Itemid=6

Art. 14 – Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di cui al presente capitolato e avverrà presso il Comune di Laigueglia, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate per perseguire le predette finalità. I suddetti dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, fatte salve le comunicazioni obbligatorie o necessarie ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate. Sono consentiti i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti o erronei o raccolti in violazione della legge.

Titolare unico del trattamento dei dati è il Comune di Laigueglia.

Art. 15 – Altro

Il presente capitolato è disciplinato dalla legge italiana, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti.

L'affidatario dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, quindi di approvarle specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e nel rispetto delle linee guida ANAC n° 3 relative al Responsabile Unico del Procedimento, il R.U.P. della presente procedura è l'Arch. Cinzia Cadei, Responsabile dell'Ufficio Patrimonio.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente capitolato si fa rinvio, quand'anche non espressamente citate, a tutte le normative nazionali, regionali e locali vigenti in materia.

Allegati:

A1 foto satellitare

A2 planimetria e stralcio PUD

B concessione demaniale marittima n. 30/2005 – Rep.n. 860/05 (N.C. 2066) del 18/07/2005

C autorizzazione demaniale n. 7/2015 – Prot.n. 4446 del 13/03/2015

D inventario materiale

E tariffe approvate con delibera G.C. n. 264 del 02.12.2022

F ipotesi quadro economico gestione SLA di levante stagione balneare 2023

G offerta economica presentata in sede di gara